



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

U.I.L.D.M. SEZIONE DI VICENZA ODV

L'anno duemilaventitre (2023) il giorno 25 del mese di marzo, alle ore 15,00 in Vicenza, alla via Legione Antonini n. 184 presso la Parrocchia Santa Bertilla, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'associazione Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Sezione di Vicenza odv per discutere e deliberare, come da convocazione inviata l'11 marzo 2023, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Modifica dello Statuto sociale

La Presidente sig.a Busatta Annamaria dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario la sig.a De Moro Marina.

La Presidente, prendendo atto che essendo presenti n.44 soci, in persona e in delega, su un totale di n. 76 associati iscritti, constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente e del D.Lgs. 117/2017 e pertanto è stato rispettato il quorum previsto 50% +1.

La Presidente illustra l'argomento all'ordine del giorno "Modifica dello statuto sociale", e illustra le motivazioni che hanno reso necessario l'adeguamento dello statuto al fine di ottemperare a quanto richiesto dalla Regione Veneto con nota del 06.02.2023 prot. n.67830 in conformità alla Riforma del terzo settore D.Lgs.117/2017.

La Presidente apre la discussione e dopo ampio dibattito propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Lo statuto viene approvato all'unanimità.

La Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

Si dà mandato alla Presidente o suo delegato di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione di bollo e imposta di registro ai sensi del D.Lgs.117/2017.

Non essendovi altro da deliberare, la Presidente chiude la seduta alle ore 15,30 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Vicenza, 25 marzo 2023

Firmato Busatta Annamaria Presidente

Firmato De Moro Marina Segretario verbalizzante

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI VICENZA

Reg.to il 13/04/2023 Al. 25
Fatti e





VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

U.I.L.D.M. SEZIONE DI VICENZA ODV

L'anno duemilaventitre (2023) il giorno 25 del mese di marzo, alle ore 15.00 in Vicenza, alla via Leone Antonini n. 184 presso la Parrocchia Santa Bertilla, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'associazione Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Sezione di Vicenza ODV per discutere e deliberare, come da convocazione inviata l'11 marzo 2023, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Modifica dello Statuto sociale

La Presidente sig.ª Busatta Annamaria dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario la sig.ª De Moro Marina.

La Presidente, prendendo atto che essendo presenti n. 4 soci in persona e in delega, su un totale di n. 76 associati iscritti, constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente e del D.Lgs. 117/2017 e pertanto è stato rispettato il quorum previsto dall'art. 1 dello Statuto.

La Presidente illustra l'argomento all'ordine del giorno "Modifica dello Statuto sociale", e illustra le motivazioni che hanno reso necessario l'adeguamento dello Statuto al fine di ottemperare a quanto richiesto dalla Regione Veneto con nota del 08.02.2023 prot. n. 67830 in conformità alla Riforma del terzo settore D.Lgs. 117/2017.

La Presidente apre la discussione e dopo ampio dibattito propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Lo Statuto viene approvato all'unanimità.
La Presidente dichiara approvato il nuovo Statuto sociale che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

Si dà mandato alla Presidente o suo delegato di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione di bollo e imposta di registro ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Non essendo altro da deliberare, la Presidente chiude la seduta alle ore 15.30 dello stesso giorno, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Vicenza, 25 marzo 2023

Firmato Busatta Annamaria Presidente

Firmato De Moro Marina Segretario verbalizzante

STATUTO



UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE SEZIONE DI VICENZA O.d.V. UILDM – Sezione di Vicenza O.d.V.

ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita l'associazione denominata "UILDM - UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE – Sezione di Vicenza O.d.V. ", che agisce in osservanza del D.Lgs 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, di O.d.V. ed E.T.S., successivamente indicata come "Associazione" o come "Sezione".

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, aconfessionale, apartitica e senza fini di lucro, persegue finalità civiche e di utilità sociale ispirando la sua azione ai principi del volontariato e della solidarietà nei confronti delle persone con disabilità, in generale e delle persone affette da distrofia muscolare, in particolare. Essa è articolazione territoriale della UILDM Nazionale, Ente Morale riconosciuto con D.P.R. 1.5.1970 n. 391, con sede legale in Padova, retta da un suo proprio statuto e da un suo regolamento generale.

Il presente Statuto ha, quindi, funzioni di recepimento di tali norme e allo stesso tempo di manifestazione esterna dell'identità della UILDM Nazionale nel territorio in cui opera la Sezione, che gode di piena e completa autonomia amministrativa, gestionale e finanziaria.

L'associazione utilizza in ogni comunicazione rivolta al pubblico e in qualsivoglia segno distintivo la locuzione "organizzazione di volontariato" o il relativo acronimo "O.d.V."

La sede è in Vicenza, Via Rodolfi n. 37.

L'associazione opera di norma nel territorio della Provincia di Vicenza e nell'ambito della Regione Veneto.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - STATUTO

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 3 - FINALITA' E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Le attività di interesse generale perseguite dall'Associazione prevalentemente in favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

2. Scopo dell' Associazione è quello di promuovere ogni iniziativa utile e necessaria per soddisfare i bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, per rimuovere gli ostacoli di ordine materiale, sociale, economico, culturale e politico che, di fatto, limitano il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di autonomia delle persone con disabilità ed impediscono il pieno sviluppo della loro personalità e la loro piena partecipazione alle attività sociali, culturali, economiche e politiche.

Scopo dell'Associazione è altresì promuovere iniziative sportive utili e necessarie per soddisfare i bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie cercando di rimuovere gli ostacoli che di fatto limitano il pieno rispetto della dignità

STATUTO

UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE SEZIONE DI VICENZA O.d.V.
U.I.D.M. - Sezione di Vicenza O.d.V.



1. Costituisce l'associazione denominata "UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE - Sezione di Vicenza O.d.V.", che agisce in osservanza del D. lgs. 117/2001 del Codice Civile e della normativa in materia, di O.d.V. ed E.T.S., successivamente indicata come "Associazione", come "Sezione".
Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, senza fini di lucro, perseguendo finalità civiche e di utilità sociale, ispirando la sua azione ai principi del volontariato e della solidarietà nei confronti delle persone con disabilità, in generale e delle persone affette da distrofia muscolare, in particolare. Essa è articolata territorialmente nella U.I.D.M. Nazionale, Ente Morale riconosciuto con D.P.R. 1.8.1970 n. 391, con sede legale in Padova, retta da un suo proprio statuto e da un suo regolamento generale.
Il presente statuto ha, quindi, funzioni di regolamento di tale norme e allo stesso tempo di manifestazione esterna dell'identità della U.I.D.M. Nazionale nel territorio in cui opera la Sezione, che gode di piena e completa autonomia amministrativa, gestionale e finanziaria.
L'associazione utilizza in ogni comunicazione rivolta al pubblico e in qualsiasi segno distintivo la locuzione "organizzazione di volontariato" e il relativo logo "O.d.V."

La sede è in Vicenza, Via Rodolfo n. 33, tel. 0444/210111, fax 0444/210112, e-mail: uil.vicenza@unioneitaliana.it.
L'associazione opera di norma nel territorio della Provincia di Vicenza e nell'ambito della Regione Veneto.
Il trasferimento della sede legale, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - STATUTO

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2001 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.
Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 13 delle Preleggi al codice civile.

ART. 3 - FINALITA' E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scopo dell'Associazione è quello di promuovere iniziative utili e necessarie per soddisfare i bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, per rimuovere gli ostacoli di ordine materiale, sociale, economico, culturale e politico che, di fatto, limitano il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di autonomia delle persone con disabilità ed impediscano il pieno sviluppo della loro personalità e la loro piena partecipazione alle attività sociali, culturali, economiche e politiche.
2. Lo scopo dell'Associazione è altresì promuovere iniziative sportive utili e necessarie per soddisfare i bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie cercando di rimuovere gli ostacoli che di fatto limitano il pieno rispetto della dignità e dei diritti di autonomia delle persone con disabilità e delle loro famiglie, per rimuovere gli ostacoli di ordine materiale, sociale, economico, culturale e politico che, di fatto, limitano il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di autonomia delle persone con disabilità ed impediscano il pieno sviluppo della loro personalità e la loro piena partecipazione alle attività sociali, culturali, economiche e politiche.

3. Lo scopo dell'Associazione è quello di promuovere ogni iniziativa utile e necessaria per soddisfare i bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, per rimuovere gli ostacoli di ordine materiale, sociale, economico, culturale e politico che, di fatto, limitano il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di autonomia delle persone con disabilità ed impediscano il pieno sviluppo della loro personalità e la loro piena partecipazione alle attività sociali, culturali, economiche e politiche.

umana e i diritti di autonomia delle persone con disabilità ed impediscono il pieno sviluppo della personalità e la loro piena partecipazione alle attività sportive e per far ciò l'Associazione si impegna a sottoscrivere convenzioni con società sportive, associazioni sportive o polisportive che si impegnino a incentivare le persone diversamente abili nel praticare lo sport.

Per il perseguimento delle attività sopra indicate, l'Associazione:

- a) rappresenta le problematiche delle persone diversamente abili presso le Istituzioni Pubbliche e private e le organizzazioni di qualsivoglia natura che operano nel settore dei diritti e dei servizi per le persone diversamente abili, nonché presso l'opinione pubblica allo scopo di sensibilizzare e di promuovere iniziative per l'eliminazione di ogni barriera materiale, culturale, sociale, politica ed economica;
- b) sollecita, gli interventi legislativi ed operativi da parte delle autorità preposte ai vari livelli e settori che soddisfino le esigenze delle persone affette da malattie neuromuscolari e che ne eliminino l'isolamento e l'emarginazione promuovendo le necessarie modificazioni delle strutture dei servizi destinati a tutti i cittadini e limitando quanto più possibile il ricorso a strutture speciali e settoriali;
- c) promuove, collabora e sostiene progetti, iniziative e attività di ricerca scientifica, svolge attività di prevenzione e di erogazione di servizi riabilitativi per le malattie neuromuscolari e altre patologie;
- d) sviluppa e promuove la concezione dei servizi sociali come "funzione pubblica";
- e) promuove la raccolta di dati statistici ed agisce come centro di raccolta, classificazione e distribuzione di informazioni scientifiche, e di qualunque altro tipo, sulla distrofia muscolare e le altre malattie neuromuscolari;
- f) riceve donazioni e sottoscrizioni, raccoglie fondi da utilizzarsi per il raggiungimento dei fini statuari; l'attività di raccolta fondi viene effettuata, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17;
- g) promuove, collabora, sostiene e gestisce progetti, servizi e strutture, nell'osservanza delle normative vigenti, per la diagnosi clinica, la consulenza genetica, i trattamenti di riabilitazione, il trasporto, il sostegno psicologico, il sostegno economico, finalizzato all'integrazione sociale, scolastica, lavorativa, culturale e sportiva delle persone disabili affette da distrofie muscolari, dalle altre malattie neuromuscolari o da malattie di altra natura, laddove possibile, compatibilmente con la loro congruenza;
- h) promuove la gestione diretta di Servizi Socio-Sanitari e socio assistenziali, di cui alle leggi vigenti in favore di persone diversamente abili anche in regime di convenzione con Enti Pubblici, con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale;
- i) promuove l'integrazione scolastica a ogni livello, nonché l'istituzione e la gestione di corsi di formazione professionale, e favorisce la qualificazione e lo sviluppo professionale e il reale inserimento nel mondo del lavoro delle persone diversamente abili, con il riconoscimento del diritto dell'eguale partecipazione di tutti i cittadini al processo produttivo, creativo e di crescita culturale della società italiana;
- j) sollecita e/o favorisce l'erogazione e/o la realizzazione di servizi e di condizioni per un effettivo esercizio del diritto al lavoro;
- k) agevola la fornitura di strumenti, presidi e servizi funzionali e quant'altro necessario per raggiungere una reale e piena autonomia personale.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

3. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del dlgs 117/17, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. In particolare:

- a) curare e produrre pubblicazioni, riviste, notiziari di informazione e di aggiornamento su argomenti culturali e scientifici che rientrano nelle aree di interesse istituzionale; fornire consulenze di esperti;
- b) promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento con seminari, laboratori, convegni, corsi; produrre sussidi educativi;
- c) costruire, acquistare, vendere e permutare beni mobili e immobili;
- d) compiere tutte le operazioni strumentali al conseguimento dello scopo istituzionale, partecipare a soggetti giuridici;
- e) assumere ed organizzare tutte le altre iniziative direttamente connesse, accessorie ed integrative alle sue finalità.

Sarà cura del Consiglio Direttivo individuare tali attività.

umana e i diritti di autonomia delle persone con disabilità ed impedono il pieno sviluppo della personalità e la loro piena partecipazione alle attività sociali e per far ciò l'Associazione si impegna a sottoscrivere convenzioni con società sportive, associazioni sportive o no, impegnando a incentivare le persone diversamente abili nel praticare lo sport.

Per il presente regolamento delle attività sopra indicate, l'Associazione:

a) promuove le problematiche delle persone diversamente abili presso le istituzioni pubbliche e private e la partecipazione di quest'ultima natura che operano nel settore dei diritti e dei servizi per le persone diversamente abili, nonché presso l'opinione pubblica allo scopo di sensibilizzare e di promuovere iniziative per l'eliminazione di ogni barriera materiale, culturale, sociale, politica ed economica;

b) promuove gli interventi legislativi ed operativi da parte delle autorità preposte ai vari livelli e settori che hanno le esigenze delle persone diversamente abili da malattie neuromuscolari e che ne limitano l'isolamento e l'integrazione promuovendo le necessarie modificazioni delle strutture dei servizi destinati a tutti i cittadini e limitando quanto possibile il ricorso a strutture speciali e settoriali;

c) promuove, collaborare e sostenere progetti, iniziative e attività di ricerca scientifica, svolge attività di prevenzione e di erogazione di servizi riabilitativi per le malattie neuromuscolari e altre patologie;

d) sviluppa e promuove la ricerca dei servizi sociali come "funzione pubblica";

e) promuove la raccolta di dati statistici ed agisce come centro di raccolta, classificazione e distribuzione di informazioni scientifiche e di qualunque altro tipo, sulla distrofia muscolare e le altre malattie neuromuscolari;

f) riceve donazioni e sottoscrive raccolte fondi da sollecitati per il raggiungimento dei fini statutari; l'attività di raccolta fondi viene effettuata nel pieno rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle norme vigenti nell'art. 7 del D. Lgs. 11/1997;

g) promuove, collabora, sostiene e sostiene progetti, iniziative e strutture, nell'osservanza delle normative vigenti, per la diagnosi clinica, la cura, la riabilitazione, il trasporto, il sostegno, il sostegno economico, l'assistenza sociale, scolastica, lavorativa, culturale e sportiva delle persone diversamente abili da malattie neuromuscolari o da malattie di altra natura, laddove possibile, compatibilmente con la loro condizione;

h) promuove la gestione diretta di servizi sociali e socio assistenziali, di cui alle leggi vigenti in favore di persone diversamente abili anche in regime di convenzione con Enti Pubblici, con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale;

i) promuove l'integrazione scolastica e l'istruzione e la gestione di corsi di formazione professionale e favorisce la qualificazione e lo sviluppo professionale e il ruolo insediamento nel mondo del lavoro delle persone diversamente abili con il riconoscimento del diritto dell'eguale partecipazione di tutti i cittadini al processo produttivo, creativo e di crescita culturale della società italiana;

l) sollecita e/o favorisce l'erogazione di servizi e di condizioni per un effettivo esercizio del diritto al lavoro;

m) agevola la fornitura di strumenti, presidi e servizi funzionali e quant'altro necessario per raggiungere una reale e piena autonomia personale.

Per l'attività di interesse generale, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del d.lgs. 11/1997, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, in particolare:

a) creare e produrre pubblicazioni, riviste, notizie di informazione e di aggiornamento su argomenti culturali e scientifici che hanno come area di interesse istituzionale; fornire consulenze di esperti;

b) promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento con seminari, laboratori, convegni, corsi, produrre servizi educativi;

c) costruire, acquistare, vendere e mantenere beni mobili e immobili;

d) compiere tutte le operazioni strumentali al conseguimento dello scopo istituzionale, partecipare a soggetti

finanziati;

e) assumere ed organizzare tutte le altre iniziative direttamente connesse, accessorie ed integrative alle sue

attività.

Tutti i corsi del Consiglio Direttivo individuare tali attività.

ART. 4 - GLI ASSOCIATI

Possono essere associati coloro i quali abbiano compiuto la maggiore età ed abbiano accettato lo Statuto dell'Associazione e i suoi regolamenti.

L'adesione all'Associazione è consentita anche ai minori, per i quali il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, ratificata dall'assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 40 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'adesione alla Associazione avviene con le modalità stabilite dal Regolamento Generale e dai provvedimenti della UILDM Nazionale.

La qualità di associato si acquisisce con la formale approvazione della domanda e il versamento della quota sociale, il cui importo è unico su tutto il territorio nazionale e viene stabilito dal Consiglio Nazionale UILDM.

Il socio svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito.

Non possono essere soci i dipendenti dell'Associazione e chi ha un rapporto patrimoniale organico con la stessa.

Tutte le prestazioni fornite dai soci sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute, documentate e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

I soci che prestano attività di volontariato sono assicurati a norma di legge contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I rapporti con i soci sono gestiti dalla Sezione territoriale di appartenenza.

La cessazione dell'appartenenza all'Associazione avviene per:

- a) recesso unilaterale del socio;
- b) decesso;
- c) morosità nel pagamento della quota annuale;
- d) radiazione (art. 9 comma 2 Statuto Nazionale UILDM);
- e) decadenza per sopravvenuta incompatibilità derivante da rapporto di dipendenza o da rapporto patrimoniale organico fra il soggetto e l'Associazione.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto:

- alla partecipazione, in condizioni di eguaglianza e con pari opportunità, alla vita ed all'attività dell'Associazione;
- alla partecipazione alle Assemblee e, se in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 del Regolamento Generale UILDM, ad esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali. E' riconosciuto diritto di voto anche ai soci minorenni che, sino al compimento della maggiore età, lo esercitano per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale;
- ad una informazione adeguata sulla vita associativa e sulle iniziative intraprese dagli organi sociali per il perseguimento degli scopi istituzionali;
- al libero accesso (nel rispetto degli orari) alle sedi delle Sezioni UILDM e alla sede Nazionale;
- ad assistere alle Assemblee di ogni Sezione e a quelle nazionali;
- alla consultazione dei libri sociali della Sezione presso la sede, previa richiesta al segretario;

Gli associati hanno il dovere di:

- osservare lo Statuto Nazionale e il Regolamento Generale UILDM e lo Statuto interno della Sezione, nonché le deliberazioni e le direttive impartite dagli organi sociali nazionali e locali della UILDM;
- collaborare con l'Associazione, a qualsiasi livello, per il perseguimento degli scopi istituzionali, per il superamento di ogni discriminazione nei confronti delle persone con disabilità e per la loro piena inclusione sociale;
- evitare qualsiasi atto o azione diretta o indiretta che possa arrecare ingiusto danno, morale o materiale, all'Associazione e denunciare fatti, atti e notizie di cui siano a conoscenza, che possano ledere l'Associazione stessa, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.

ART. 4 - GLI ASSOCIATI

Possono essere associati coloro i quali abbiano compiuto la maggior età ed abbiano accettato lo Statuto dell'Associazione e i suoi regolamenti.

L'adesione all'Associazione è consentita anche ai minori per i quali il diritto di voto in Assemblea è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui precedenti.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, verificata dell'esistenza della prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'adesione all'Associazione avviene con la modalità stabilita nel Regolamento Generale e nei provvedimenti della Commissione.

La qualità di associato si acquista con la formalità approvata dalla domanda e il versamento della quota sociale. Il cui importo è unico su tutto il territorio nazionale e viene stabilito dal Consiglio Nazionale ULDM.

Il socio svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito.

Non possono essere soci i dipendenti dell'Associazione e chi ha un rapporto lavorativo organico con la stessa.

Tutte le prestazioni fornite dal socio sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute, documentate e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

I soci che prestano attività di volontariato sono esentati e norme di legge contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività sono applicate per responsabilità civile verso terzi.

I rapporti con i soci sono gestiti secondo le norme di appartenenza.

La gestione dell'appartenenza all'Associazione avviene per:

- 1) ricorso unilaterale del socio;
- 2) decadenza;
- 3) morosità nel pagamento della quota sociale;
- 4) radiazione (art. 9 comma 2 Statuto Nazionale ULDM);
- 5) decadenza per sopravvenuta incompatibilità derivante da rapporto di dipendenza o da rapporto lavorativo organico con l'oggetto dell'Associazione.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto:

- alla partecipazione in condizioni di eguaglianza e con pari opportunità, alla vita ed attività dell'Associazione;
- alla partecipazione alle assemblee e, se in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 del Regolamento Generale ULDM, ad esprimere il proprio voto in Assemblea deliberante o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali. E' riconosciuta il diritto di voto anche ai soci minorenni che, sino al compimento della maggiore età, esercitano per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale;
- ad una informazione adeguata sulla vita associativa e sulle iniziative intraprese dagli organi sociali per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- al libero accesso (nel rispetto degli orari) alle sedi delle sezioni ULDM e alla sede Nazionale;
- ad assistere alle Assemblee di ogni sezione e a quelle nazionali;
- alla consultazione del libro soci della Sezione presso la sede, previa richiesta al segretario.

Gli associati hanno il dovere di:

- osservare lo Statuto Nazionale e il Regolamento Generale ULDM e lo Statuto interno della Sezione, nonché le deliberazioni e le direttive impartite dagli organi sociali nazionali e locali della ULDM;
- collaborare con l'Associazione, a qualsiasi livello, per il perseguimento degli scopi istituzionali, per il raggiungimento di ogni discriminazione nei confronti delle persone con disabilità e per la loro piena inclusione sociale;
- evitare qualsiasi atto o azione diretta o indiretta che possa arrecare ingiusto danno, morale o materiale, all'Associazione e denigrare fatti, atti e notizie di cui siano a conoscenza, che possano ledere l'Associazione stessa ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 112/17 e s.m.i.

ART. 6 - DISCIPLINA

1. Agli associati che contravvengano ai doveri del loro stato possono esser comminate le seguenti sanzioni disciplinari in relazione alla gravità della infrazione commessa:

- a) censura;
- b) sospensione dello *status* di associato fino ad un massimo di dodici mesi;
- c) radiazione o esclusione.

2. La radiazione può essere adottata:

- a) in caso di indegnità, di grave violazione dei doveri statutari ed in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali e/o materiali all'Associazione stessa;
- b) per grave inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e dei regolamenti.

3. La censura e la sospensione vengono comminate dalla Direzione Nazionale su iniziativa propria o su proposta della Sezione; la radiazione è comminata dall'Assemblea Nazionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 24 – comma 3 – del Codice Civile.

4. Il Socio può impugnare il provvedimento disciplinare avanti al Collegio dei Probiviri entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

5. I provvedimenti definitivi hanno effetto su tutto il territorio nazionale.

ART. 7 - VOLONTARI

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari devono essere iscritti in apposito registro dei volontari.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 8 - ORGANI DELLA SEZIONE

Sono organi della Sezione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo (obbligatorio se ricorrono i limiti dimensionali ex art.30/2° comma C.T.S.)
- e) il Revisore legale dei conti (obbligatorio se ricorrono i limiti dimensionali ex art. 31/1° comma C.T.S.)

Tutte le cariche sociali (ad eccezione dei componenti l'Organo di controllo, se in possesso dei requisiti di cui all'art.2397/2° comma C.C.) sono gratuite, fatto salvo il rimborso spese a norma di legge con le modalità e i termini approvati dal Consiglio Direttivo.

I titolari delle cariche sociali sono assicurati a norma di legge.

ART. 6 - DISCIPLINA

1. Agli associati che contravverranno ai doveri del loro stato possono essere comminate le seguenti sanzioni disciplinari in relazione alla gravità della infrazione commessa:

- a) censura;
- b) sospensione dello status di associato fino ad un massimo di dodici mesi;
- c) radiazione o esclusione.

2. La radiazione può essere adottata:

- a) in caso di infamità, di grave violazione dei doveri statutari ed in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, fatti da attribuire a danno morale o materiale all'Associazione stessa;
- b) per grave inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'articolo Costitutivo, dello Statuto e dei regolamenti.

3. La censura e la sospensione vengono comminate dalla Direzione Nazionale su iniziativa propria o su proposta della Sezione; la radiazione è comminata dall'Assemblea Nazionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 24 - comma 3 - del Codice Civile.

4. Il Socio può impugnare il provvedimento disciplinare avanti al Collegio dei Provvisori entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

5. I provvedimenti definitivi hanno effetto su tutto il territorio nazionale.

ART. 7 - VOLONTARI

L'Associazione può avvalersi nella esecuzione delle proprie attività dell'opera di volontari. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari devono essere iscritti in apposito registro dei volontari. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti, variazioni e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 112/2017.

ART. 8 - ORGANI DELLA SEZIONE

Sono organi della Sezione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo (obbligatorio se ricorrono i limiti dimensionali ex art. 30/2° comma C.T.2.);
- e) il Relatore legale dei conti (obbligatorio se ricorrono i limiti dimensionali ex art. 31/1° comma C.T.2.).

Tutte le cariche sociali (ad eccezione dei componenti l'Organo di controllo, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 239/2° comma C.C.) sono gratuite, fatto salvo il rimborso spese a norma di legge con le modalità e i termini approvati dal Consiglio Direttivo.

I titolari delle cariche sociali sono assicurati a norma di legge.

ART. 9 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soggetti iscritti nel Registro Soci della Sezione, in regola con gli obblighi statutari e regolamentari.

All'Assemblea può partecipare l'Organo di controllo, con diritto di parola ma senza diritto di voto.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il 31 marzo. Essa è convocata dal Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento. L'avviso sarà diramato, a mezzo posta ordinaria o elettronica, con almeno otto giorni di anticipo sulla data fissata per l'assemblea.

L'Assemblea, in prima convocazione, è valida se è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Ciascun socio ha 1 voto.

Il socio può farsi rappresentare, a mezzo delega scritta, esclusivamente da altro associato. Un socio non può avere più di tre deleghe. Le deleghe sono depositate in segreteria prima dell'inizio dei lavori assembleari.

Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

- a) discutere e deliberare sulla Relazione del Presidente;
- b) discutere e approvare i bilanci della Sezione;
- c) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) nominare e revocare, per giusta causa, l'Organo di controllo;
- e) nominare e revocare, per giusta causa, il Revisore dei conti;
- f) eleggere i delegati all'Assemblea Nazionale;
- g) discutere e deliberare su ogni altro argomento, relazione o proposta ad essa sottoposti dagli altri organi sociali o dai soci presenti;
- h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria su richiesta del Presidente, oppure del Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi membri, o di almeno 1/5 dei Soci aventi diritto di voto o dell'Organo di controllo.

La richiesta deve contenere obbligatoriamente l'indicazione dell'argomento da trattare.

L'avviso di convocazione, che deve contenere l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento, sarà diramato, a mezzo posta ordinaria o elettronica, con almeno otto giorni di anticipo sulla data fissata per l'assemblea.

Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:

- a) approvare le modifiche dello Statuto interno;
- b) deliberare lo scioglimento, la cessazione o l'estinzione della Sezione nei casi, con le modalità e le procedure stabilite dallo Statuto Nazionale, dal presente statuto e dai provvedimenti degli organi della UILDM Nazionale;
- c) deliberare in ordine alle questioni proposte dai richiedenti l'Assemblea stessa.

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di non meno di 7 e non più di 11 soci eletti dalla assemblea dei soci che ne determina di volta in volta il numero.

Si applica l'art. 2382 del Codice Civile.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio rimane in carica, comunque, fino al suo rinnovo.

In caso di dimissioni, morte o decadenza, il componente viene surrogato dal primo dei non eletti: a parità di voti, subentra il socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.

Alle sedute del Consiglio Direttivo può partecipare l'Organo di controllo, con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno, su convocazione del Presidente che ne determina la data, il luogo e l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo può, inoltre, essere convocato, in via d'urgenza, su richiesta di almeno un terzo dei componenti

L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soggetti iscritti nel Registro Soci della Sezione in regola con gli obblighi statutari e regolamentari.

All'Assemblea può partecipare l'Organo di controllo, con diritto di parola ma senza diritto di voto.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il 31 marzo. Essa è convocata dal Presidente.

su deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento. L'avviso sarà emanato,

a mezzo di convocazione o elettronica, con almeno otto giorni di anticipo sulla data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea, in prima convocazione, è valida se è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto; in

seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Ciascun socio ha un voto.

Il socio può farsi rappresentare, a mezzo delega scritta, esclusivamente da altro associato. Un socio non può avere più di tre deleghe. Le deleghe sono depositate in segreteria prima dell'inizio dei lavori assembleari.

Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

- discutere e deliberare sulla Relazione del Presidente;
 - discutere e approvare i bilanci della Sezione;
 - eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
 - nominare e revocare, per giusta causa, l'Organo di controllo;
 - nominare e revocare, per giusta causa, il Revisore dei conti;
 - eleggere i delegati all'Assemblea Nazionale;
 - discutere e deliberare su ogni altro argomento proposto o proposto ad essa sottoposti dagli altri organi sociali e dai soci presenti;
 - deliberare sulla responsabilità del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 38 del Codice del Terzo Settore e promuovere azione di responsabilità nei confronti dei loro componenti;
 - approvare l'eventuale regolamento dell'Assemblea.
- L'Assemblea si riunisce in via straordinaria su richiesta del Presidente oppure del Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi membri, o di almeno 1/5 dei soci aventi diritto di voto. L'Organo di controllo, su richiesta del Presidente, può essere convocato separatamente l'incasso dell'Assemblea da trattare.
- L'avviso di convocazione, che deve contenere l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento, sarà emanato, a mezzo posta ordinaria o elettronica, con almeno otto giorni di anticipo sulla data fissata per l'Assemblea.

Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:

- approvare la modifica dello Statuto interno;
- deliberare lo scioglimento, la cessione o l'estinzione della Sezione nel caso, con la mediet  e in procedura stabilita dallo Stato Nazionale dal presente statuto e dai provvedimenti degli organi della UNIDM Nazionale;
- deliberare in ordine alle due forme proposte dal richiedente l'Assemblea stessa.

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo   composto da un numero dispari di non meno di 3 e non pi  di 11 soci eletti dalla assemblea dei soci che ne determina di volta in volta il numero.

Si applica l'art. 1383 del Codice Civile.

I Consigliere durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio rimane in carica, comunque, fino al suo rinnovo. In caso di dimissioni, morte o decadenza, il componente viene surrogato dal primo dei non eletti a parit  di voti, subentrando il socio con maggiore anzianit  di iscrizione all'associazione.

Alla seduta del Consiglio Direttivo pu  partecipare l'Organo di controllo, con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno, su convocazione del Presidente che ne determina la data, il luogo e l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo pu , inoltre, essere convocato, in via d'urgenza, su richiesta di almeno un terzo dei componenti

del Consiglio stesso o su richiesta dell'Organo di controllo, con l'obbligo di indicazione dell'argomento da trattare.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- elegge, tra i propri componenti, il Presidente della Sezione;
- nomina, tra i propri componenti, i Vice Presidenti (fino a un massimo di due), il Segretario e il Tesoriere della Sezione;
- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predisporre il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati,
- propone le modifiche dello Statuto interno,
- propone agli Organi Nazionali della UILDM l'adozione di sanzioni disciplinari,
- delibera la convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - IL PRESIDENTE

Il Presidente della Sezione è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno nella seduta di insediamento, a scrutinio segreto e a maggioranza di voti dei presenti.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione alle condizioni stabilite dallo Statuto Nazionale e dal Regolamento Generale UILDM.

Spetta al Presidente:

- a) stabilire l'ordine del giorno, convocare, presiedere e dirigere le sedute del Consiglio Direttivo;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;
- c) sottoscrivere la corrispondenza e gli atti di amministrazione;
- d) coordinare i soci volontari e gli eventuali collaboratori retribuiti nello svolgimento delle attività finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari;
- e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'associazione;
- f) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, sentito il parere del Tesoriere;
- g) convocare l'Assemblea dei soci, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente, il Consiglio Direttivo sarà convocato in via d'urgenza dal Vice Presidente o, in mancanza, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione, al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente ed al reintegro numerico del Consiglio medesimo.

ART. 12 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e ne esercita i poteri eventualmente delegatigli.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione ne svolge tutte le funzioni.

del Consiglio stesso o su richiesta dell'Organo di controllo, con l'obbligo di indicazione dell'argomento da trattare.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli atti compresi:

- eleggere, tra i propri componenti, il Presidente della Sezione;
- nominare, tra i propri componenti, i Vice Presidenti (fino a un massimo di due), il Segretario e il Tesoriere della Sezione;
- approvare l'organizzazione;
- approvare le deliberazioni dell'assemblea;
- approvare il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, il sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- approvare tutti gli elementi dell'assemblea per la previsione e la programmazione economica;
- approvare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- approvare delitti e reati di cui la competenza;
- approvare degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Ruolo;
- disciplinare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- scegliere e rigettare le domande degli associati;
- proporre la modifica dello Statuto interno;
- proporre agli Organi Nazionali della U.I.D.M. l'adozione di sezioni disgiunte;
- deliberare la convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea del sod.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non risulta in contrario che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - IL PRESIDENTE

Il Presidente della Sezione è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno nella seduta di insediamento, a scrutinio segreto e a maggioranza dei voti del presidente. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione alle condizioni stabilite dallo Statuto Nazionale e dal Regolamento Generale U.I.D.M.

Spetta al Presidente:

- a) stabilire l'ordine del giorno, convocare, presiedere e dirigere la seduta del Consiglio Direttivo;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea del Sod;
- c) retroscrivere le corrispondenze e gli atti di amministrazione;
- d) coordinare i soci volontari e gli eventuali collaboratori tributari nello svolgimento delle attività finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari;
- e) esercitare la sorveglianza sul andamento morale ed economico dell'associazione;
- f) aprire e chiudere conti bancari e postali, sentito il parere del Tesoriere;
- g) convocare l'Assemblea del Sod, presiede l'Assemblea del Consiglio Direttivo.

In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente, il Consiglio Direttivo sarà convocato in via d'urgenza dal Vice Presidente o, in mancanza, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione, al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente ed al reintegro numerico del Consiglio direttivo.

ART. 12 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e ne esercita i poteri eventualmente delegatigli. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione lo svolge tutte le funzioni.

ART. 13 - IL SEGRETARIO

Compete al Segretario della Sezione:

- a) la tenuta dei libri sociali;
- b) la regolare convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle riunioni degli organi sociali;
- c) la tenuta della corrispondenza e dell'archivio dell'associazione.

Il Segretario collabora con il Presidente al disbrigo delle attività di gestione della Associazione.

ART. 14 - IL TESORIERE

Compete al Tesoriere:

- a) predisporre i bilanci e le relazioni che li accompagnano;
- b) tenere i rapporti con l'Organo di controllo e/o col revisore dei conti;
- c) provvedere alla gestione delle entrate e delle spese, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- d) controllare il sistema amministrativo-contabile della Sezione in modo che venga assicurata economicità, correttezza e trasparenza della gestione.

ART. 15 - L'ORGANO DI CONTROLLO

Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30-comma 2 D.Lgs.117/2017, l'Assemblea nomina un organo di controllo monocratico o collegiale formato da soggetti scelti tra le categorie di cui all'art.2397 comma 2 Codice Civile. Ad essi si applica l'art.2399 codice civile.

L'organo di controllo esercita le funzioni di cui all'art.30 commi 6-7 e 8 D.Lgs 117/2017.

La funzione di componente dell'Organo di controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

ART. 16 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

Al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31-comma 1 D.Lgs 117/2017 o, in difetto di tali presupposti, quando sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti, iscritto nell'apposito registro.

ART. 17 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio della Sezione è costituito da:

- a) beni mobili acquistati dalla Sezione o conferiti da altre strutture territoriali o nazionali dell'Associazione e/o da altri enti o persone fisiche e da eventuali avanzi netti di gestione;
- b) le quote associative, una volta detratte le parti spettanti ad altre strutture (cfr. art. 13 c - comma 2 - lett. c - Statuto Nazionale UILDM);
- c) i redditi dei beni patrimoniali dell'Associazione che la Sezione gestisce a titolo di comodato, detratte le relative spese di gestione;
- d) le somme derivanti da elargizioni, offerte, sovvenzioni, donazioni, lasciti testamentari, sottoscrizioni, raccolte fondi, nonché eventuali proventi ed introiti che possono essere realizzati nell'esercizio delle sue attività, dei quali la Sezione venga legalmente in possesso;
- e) ogni altro tipo di entrate e di beni ammessi ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
- f) contributi pubblici e privati;
- g) rimborsi da convenzioni;
- h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

È piena facoltà della Sezione stabilire le modalità di raccolta di fondi da destinare alle proprie finalità, tenendo conto



- a) la tenuta dei libri sociali;
- b) la tenuta delle corrispondenze e dell'archivio dell'associazione;
- c) la tenuta dei libri sociali;

Il segretario collabora con il presidente al disegno delle attività di gestione della Associazione.

ART. 14 - IL TESORIERE

Compete al Tesoriere:

- a) predisporre i bilanci e le relazioni che li accompagnano;
- b) tenere i rapporti con l'organo di controllo e/o con i revisori;
- c) provvedere alla gestione delle entrate e delle spese, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- d) controllare il sistema amministrativo-contabile della Sezione in modo che venga assicurata economicità, correttezza e trasparenza della gestione.



ART. 15 - L'ORGANO DI CONTROLLO

Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 comma 2 del D.Lgs. 11/2017, l'Assemblea nomina un organo di controllo monocratico o collegiale formato da soggetti scelti tra le persone fisiche di cui all'art. 2397 comma 2 Codice Civile. Ad essi si applica l'art. 2398 codice civile.

L'organo di controllo esercita le funzioni di cui all'art. 30 comma 6-7 e 8 del D.Lgs. 11/2017.

La funzione di componente dell'Organo di controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

ART. 16 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 21 comma 1 del D.Lgs. 11/2017 o, in difetto di tali presupposti, quando sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti, iscritto nell'elenco registro.

ART. 17 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio della Sezione è costituito da:

- a) beni mobili iscritti nella Sezione e trasferiti da altre strutture territoriali o nazionali dell'Associazione e/o da altri enti o persone fisiche e da eventuali avanzi netti di gestione;
- b) le quote associative, una volta versate le parti spettanti ad altre strutture (cfr. art. 13 c - comma 2 - lett. c - Statuto Nazionale UILDM);
- c) i redditi dei beni patrimoniali dell'Associazione che la Sezione gestisce a titolo di comodato, detratte le relative spese di gestione;
- d) le somme derivanti da elargizioni, offerte, sovvenzioni, donazioni, lasciti testamentari, sottoscrizioni, raccolte fondi, nonché eventuali proventi ed introiti che possono essere realizzati nell'esercizio delle sue attività, del quali la Sezione venga legittimata in possesso;
- e) ogni altro tipo di entrate e di beni ammessi ai sensi del D. Lgs. 11/2017;
- f) contributi pubblici e privati;
- g) rimborsi da convenzioni;
- h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previsto fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

È piena facoltà della Sezione stabilire le modalità di raccolta di fondi da destinare alle proprie finalità, tenendo conto

delle delibere nazionali, delle norme sulla trasparenza e delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali. È compito del Consiglio Direttivo evitare che modalità e forme di raccolta dei fondi possano essere lesive della dignità delle persone con disabilità o della UILDM.

ART. 18 - GESTIONE DEL PATRIMONIO E DELLE RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio sociale e le risorse economiche sono utilizzati dalla sezione, in piena autonomia, per il perseguimento degli scopi indicati all'art. 3, nel rispetto dello Statuto Nazionale e del Regolamento Generale UILDM e in conformità alle deliberazioni e direttive impartite dagli organi sociali della Sezione.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili, di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ferme restando le specifiche disposizioni dello Statuto Nazionale e del Regolamento Generale UILDM:

- la Sezione gestisce a titolo di comodato i beni immobili di proprietà della UILDM Nazionale e ubicati nell'ambito territoriale di operatività della Sezione;
- eventuali modifiche, ristrutturazioni e/o adeguamenti di strutture, attrezzature e impianti alle normative vigenti (aventi a oggetto i beni di cui sopra) pure se a carico della Sezione, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Direzione Nazionale;
- eventuali vincoli da parte della Direzione Nazionale riguardanti la gestione o la disponibilità di tali beni dovranno essere concordati con il Consiglio Direttivo della Sezione;
- in caso di alienazione dei beni di cui sopra il ricavato netto è acquisito integralmente al patrimonio della Sezione.

ART. 19 - BILANCI E NORME DI GESTIONE

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio annuale è redatto secondo le indicazioni dello Statuto Nazionale, del Regolamento Generale e dei provvedimenti degli organi della UILDM Nazionale e ai sensi degli art. 13 e 87 del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Gli eventuali utili e avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente nelle attività istituzionali e in quelle ad esse direttamente connesse.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'art. 3 /comma 3, a seconda dei casi, o nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.

Tutti i proventi derivanti da attività ammesse sono destinati esclusivamente a sostenere le finalità statutarie.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 3 mesi alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti i soci aventi diritto di voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART.20 - DIPENDENTI E COLLABORATORI

Eventuali rapporti tra la Sezione e collaboratori esterni retribuiti sono disciplinati dalla legge e dai provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo. L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

delle deliberazioni nazionali, delle norme sulla trasparenza e delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali. È compito del Consiglio Direttivo evitare che modalità o forme di raccolta dei fondi possano essere lesive della dignità delle persone con disabilità o della ULDM.

ART. 18 - GESTIONE DEL PATRIMONIO E DELLE RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio sociale e le risorse economiche sono utilizzati dalla sezione, in piena autonomia, per il perseguimento degli scopi indicati nell'art. 3, nel rispetto dello Statuto Nazionale e del Regolamento Generale ULDM e in conformità alle deliberazioni e direttive impartite dagli organi sociali della sezione.

È vietata la distribuzione anche indiretta di utili, di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondazioni, associazioni, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento o liquidazione dell'ente associativo.

Per le festività le specifiche disposizioni dello Statuto Nazionale e del Regolamento Generale ULDM.

- la sezione gestisce a titolo di comodato i beni immobili di proprietà della ULDM Nazionale e ubicati nell'ambito territoriale di operatività della sezione;
- eventuali modifiche, ristrutturazioni o adeguamenti di strutture, attrezzature e impianti alle normative vigenti (eventi di cui sopra) sono a carico della sezione, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Direzione Nazionale;
- eventuali vincoli da parte della Direzione Nazionale riguardanti la gestione o la disponibilità di tali beni dovranno essere concordati con il Consiglio Direttivo della sezione;
- in caso di alienazione dei beni di cui sopra il prezzo netto è acquisito integralmente al patrimonio della sezione.

ART. 19 - BILANCI E NORME DI GESTIONE

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio annuale è redatto secondo le norme stabilite dallo Statuto Nazionale, dal Regolamento Generale e dai provvedimenti degli organi della ULDM Nazionale e si regolerà art. 13 e 87 del D.Lgs. 112/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Gli eventuali utili e avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente nelle attività istituzionali e in quelle ad esso direttamente connesse.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'art. 3 (comma 3), e secondo del caso, o nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.

Tutti i proventi derivanti da attività emesse sono destinati esclusivamente a sostenere le finalità statutarie.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 3 mesi alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti i soci eventuale diritto di voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 112/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 20 - DIPENDENTI E COLLABORATORI

Eventuali rapporti tra la sezione e collaboratori esterni (retribuiti) sono disciplinati dalla legge e dai provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo. L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 112/2017.

ART.21 - MODIFICHE DELLO STATUTO INTERNO

Le modifiche del presente statuto (ad eccezione di quelle di adeguamento a norme vincolanti di legge) dovranno essere deliberate dall'Assemblea Straordinaria dei soci della Sezione, con le modalità di convocazione previste dall'Art. 9, con la partecipazione diretta o a mezzo delega di almeno il 3/4 dei soci e con voto favorevole della maggioranza dei votanti.

ART. 22 - SCIOGLIMENTO, ESTINZIONE, CESSAZIONE

Lo scioglimento, l'estinzione, o la cessazione della Sezione per volontà dei Soci (art. 24 - lettera a – Statuto Nazionale UILDM) viene deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci della Sezione, con le modalità di convocazione previste dall'Art. 9, con la partecipazione, diretta o a mezzo delega, di almeno i 3/4 dei soci e con voto favorevole della maggioranza dei votanti.

ART.22 bis - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento della Sezione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio R.U.N.T.S. competente, alla UILDM nazionale OdV o, in mancanza, ad altro ETS che persegue finalità simili e operante nel medesimo ambito territoriale della Sezione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Per il parere, si applica la procedura di cui all'art. 9 -2° periodo Codice Terzo Settore"

ART. 23 - LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART.24 - NORMA DI RINVIO

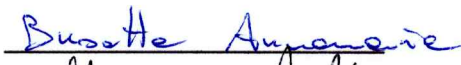
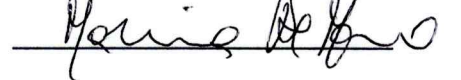
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento allo Statuto Nazionale e al Regolamento Generale UILDM e alle disposizioni di legge in materia di Organizzazioni di Volontariato e di E.T.S.

Il presente statuto entra definitivamente in vigore al momento dell'iscrizione dell'Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Resta inteso che sino all'istituzione del RUNTS l'Associazione godrà della disciplina fiscale delle ONLUS. Con il decorso del termine di cui all'art. 104, c. 2, D. Lgs. 117/2017(e previa iscrizione al RUNTS) l'Associazione sarà assoggettata alla disciplina fiscale degli ETS e si determinerà la cessazione definitiva dell'efficacia delle clausole statutarie rese necessarie dall'adesione al regime Onlus ma divenute incompatibili con la disciplina degli enti del terzo settore.

Vicenza, 25 marzo 2023

Firmato Busatta Annamaria Presidente

Firmato De Moro Marina Segretario verbalizzante

ART. 21 - MODIFICHE DELLO STATUTO INTERNO

Le modifiche del presente statuto (ad eccezione di quelle di adeguamento a norme vincolanti di legge) dovranno essere deliberate dall'Assemblea straordinaria dei soci della Sezione, con le modalità di convocazione previste dall'Art. 9, con la partecipazione diretta o a mezzo delega di almeno il 3/4 dei soci e con voto favorevole della maggioranza dei votanti.

ART. 22 - SCIoglimento, ESTINZIONE, CESSAZIONE

Lo scioglimento, l'estinzione, o la cessazione della Sezione per volontà dei soci (art. 24 - lettera a - Statuto Nazionale ULDIM) viene deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci della Sezione, con le modalità di convocazione previste dall'Art. 9, con la partecipazione diretta o a mezzo delega di almeno il 3/4 dei soci e con voto favorevole della maggioranza dei votanti.

ART. 23 bis - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento della Sezione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio R.U.N.T. competente, alla ULDIM nazionale ODV o in mancanza, ad altro ETS che persegue finalità simili e operante nel medesimo ambito territoriale della Sezione o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Per il parere, si applica la procedura di cui all'art. 9-2° periodo Codice Terzo Settore.

ART. 23 - LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo;
b) il libro delle assemblee e delle deliberazioni della assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali relativi per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
c) il libro delle assemblee e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 24 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento allo Statuto Nazionale e al Regolamento Generale ULDIM e alle disposizioni di legge in materia di Organizzazioni di Volontariato e di E.T.S.
Il presente statuto entra definitivamente in vigore al momento dell'iscrizione dell'ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Resta inteso che sino all'istituzione del RUNTS l'associazione gode della disciplina fiscale delle ONLUS. Con il decorso del termine di cui all'art. 104, c. 2, D. Lgs. 117/2017 (e previa iscrizione al RUNTS) l'associazione sarà soggetta alla disciplina fiscale degli ETS e si determinerà la cessazione definitiva dell'efficacia delle clausole statutarie rese necessarie dall'adesione al regime Onlus ma divenute incompatibili con la disciplina degli enti del terzo settore.

Vicenza, 22 marzo 2023

Firmato: Barbara Annaranda Presidente

Firmato: De Mito Martina Segretario verbalizzante

[Signature]
[Signature]